



**COMUNE DI SERRATA**  
**Città Metropolitana di Reggio Calabria**

**AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA**

**Servizio Organizzazione e Coordinamento**

**DETERMINAZIONE**

**N. 61 del 27/08/2024**

**OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PER ASSUNZIONE EX ART. 90 TUEL, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME (15 ore settimanali) DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO (EX CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1) per l'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA**

Il Sottoscritto Responsabile

**PRESO ATTO** che questa Amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 27/08/2024, ha autorizzato l'attivazione della procedura per il conferimento, a tempo determinato, di un ASSUNZIONE EX ART. 90 TUEL, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME (15 ore settimanali) DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO (EX CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1) per l'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

**RICHIAMATA** per tale finalità la stessa deliberazione in tutti i suoi contenuti narrativi, motivazionali e dispositivi;

**CONSIDERATO** che il citato provvedimento costituisce autorizzazione, per il Dirigente del Servizio Organizzazione e Coordinamento, all'espletamento della procedura di reclutamento;

**RICHIAMATA** la delibera di G.C. n. 35 del 27/08/2024, recante "Modifica della Sezione 3.3. del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2024/206);

Visto l'art. 90 del D. Lgs 267/2000 a mente del quale "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni";

Preso atto che la Giurisprudenza Contabile ha avuto modo di analizzare l'istituto di cui all'art. 90 TUEL con le deliberazioni Piemonte/312/2013/SRCPIE/PAR e Campania/155/2014/PAR, che si richiamano. In particolare sono stati affermati i seguenti principi:

- la necessità che tali uffici non svolgano funzioni gestionali. Il personale in staff, infatti, ai sensi dell'art. 90 TUEL, può svolgere esclusivamente funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell'organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali. Il principio sopra esposto è stato chiaramente sintetizzato dalla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n. 785/2012/A, laddove ha affermato che "l'incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell'ente. Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell'autorità politica". Ancora di recente, la giurisprudenza (Sez. Giur. Puglia, sent. n. 208/2013) ha ribadito che la previsione dell'art. 90 del TUEL «costituisce un portato del principio di separazione tra politica e amministrazione, rispondendo alla finalità di assicurare agli organi titolari della dipendenze sotto il profilo funzionale e, per tale via, di poter disporre, al fine di supportare il concreto "esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo" di loro esclusiva spettanza, di personale diretto in prima persona, senza il tramite dell'apparato gerarchico amministrativo, che ad essi direttamente risponda nell'ambito di un rapporto instaurato in base all'intuitu personae».
- Il carattere fiduciario della selezione del personale. Si rammenta, in ogni caso, che la specializzazione va valutata in relazione alle funzioni da svolgere, tenendo conto della declaratoria delle funzioni previste da ogni qualifica funzionale nel CCNL e dai titoli previsti dallo stesso contratto per l'accesso dall'esterno (cfr. Sez. Giur. Toscana, sent. n. 622/2004: «Il comando normativo dell'art. 90 non permette, peraltro, [...], di prescindere dalla valutazione della specificazione della categoria e del profilo professionale che, visti anche gli insegnamenti della Corte costituzionale, 28 luglio 1999 n. 364, la quale ha rimarcato la necessaria comparazione nello scrutinio dei soggetti aspiranti ad essere incardinati nella Pubblica Amministrazione, costituiscono fondamentali elementi di valutazione al fine dell'inserimento di un soggetto nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione. La presenza dell'elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell'ambito di un rapporto di staff, pertanto, non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare nell'ambito della "macchina amministrativa" collaboratori in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l'attività dell'Amministrazione»);
- Il carattere necessariamente oneroso del rapporto di lavoro subordinato. È da escludere la possibilità di corrispondere al personale dell'ufficio di staff il mero rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nell'esercizio dell'attività lavorativa, con esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione per l'attività svolta, essendo testualmente previsto dall'art. 90, comma 2, TUEL che "al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali". Peraltro, come è stato esplicitato nel parere della Sez. Contr. Calabria n. 395/2010, la citata norma di legge statale non è suscettibile di essere derogata dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, trattandosi di norma imperativa posta a tutela del lavoratore, al quale viene garantito un trattamento economico equivalente a quello disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del personale degli enti locali, alla quale si fa espresso rinvio;

Visti l'allegato schema di avviso di selezione ed il relativo schema di domanda di partecipazione e ritenuti meritevoli di approvazione;

Visti:

- il D. Lgs. 165/2001 contenente le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82, entrato in vigore il 14 luglio 2023, di modifica del DPR del 9 maggio 1994 n. 487 contenente il Regolamento concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- la legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021;
- il Piano integrato attività e di organizzazione 2024-2026 (PIAO) approvato con Delibera di Giunta n. 30 del 06/06/2024, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 27/08/2024;
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

**Visto** il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2024 di conferimento delle funzioni dirigenziali del Responsabile dell'Area economico-finanziaria e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

**Precisato** che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento;

**Ravvisata**, per quanto sopra, ai sensi dell'art. 107 de D.Lgs. 267/2000, la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto;

**Accertata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTI** il CCNL 2019-2021;

## **DETERMINA**

Per quanto esposto in premessa ed in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 35 del 27/08/2024, relative all'aggiornamento del PIAO 2024/2026;
  - n. 36 del 27/08/2024 di autorizzazione all'attivazione della procedura per l'assunzione a tempo determinato di n. istruttore tecnico, ex art. 90, del D.lgs. n.267/2000;
- 
1. Di approvare l'allegato avviso di selezione pubblica che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
  2. Di pubblicare l'allegato Avviso per 10 giorni sul sito istituzionale dell'Ente , Nella Sezione Amministrazione trasparente ed all' Albo On Line nella sezione Concorsi-selezioni e borse di studio”;
  3. di assolvere, altresì, gli adempimenti in materia di Trasparenza di cui all'art. 19 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii;
  4. di dare atto che la spesa derivante dall'assunzione della figura in oggetto è prevista nell'Allegato al Personale a tempo determinato, parte integrante del Bilancio Finanziario 2024/2026 – annualità 2026;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non necessita della preventiva acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto improduttivo di effetti di spesa;
  6. di dare atto che il relativo impegno di spesa, sarà assunto con successivo provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT. Antonio Marino

